sent. n. 74/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di

Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di

causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 21 ottobre 2024,

con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bru-

no, l'Avv. Ennio Maria Carrozzini per il ricorrente,

l'Avv. Gianna Fiore per l'Inps, per il Ministero

della Giustizia nessuno è presente.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78487 del Registro di

Segreteria, proposto dal XX, rappresenta-

to e difeso dall'Avv. CARROZZINI Ennio Maria

(cod.fisc.CRRNMR53P08F604P; fax:0832/1835304; pec:

enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it), presso lo Stu-

dio del quale in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria

n. 139, elegge domicilio a tutti gli effetti di legge;

CONTRO

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv.Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M,pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

FATTO

1. Con ricorso in epigrafe il ricorrente ispettore capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio in data 15 settembre 2016, chiede il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.

2. L'Inps si è costituito in giudizio con una memoria con la quale ha dedotto:

• in via preliminare, l'inammissibilità della

domanda per violazione dell'art.153 del D.Lgs. n. 174/2016, in mancanza in atti di espressa domanda amministrativa di ricalcolo del trattamento – da presentarsi esclusivamente in modalità telematica;

• l'inammissibilità della domanda, per violazione del divieto di mutatio libelli, tenuto conto che il petitum come formulato nel presente giudizio concerne esclusivamente la pretesa al ricalcolo del trattamento in godimento con applicazione, sulla quota retributiva della quota fissa del 44% prevista dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e non genericamente una richiesta di ricalcolo dell'aliquota;

• parziale infondatezza della domanda;

• la prescrizione quinquennale dei ratei, considerato che il sig. XX è stato collocato a riposo in data 15 settembre 2016, e sempre in via subordinata, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

concludendo in conformità con richiesta di vittoria di spese.

3.Con successiva memoria il difensore ha dedotto in

replica confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

4.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dall'Inps di inammissibilità della domanda per violazione dell'art.153 del D.Lgs. n. 174/2016, per mancanza in atti di espressa domanda amministrativa di ricalcolo del trattamento, in considerazione della presenza agli atti di causa di diffida trasmessa a mezzo Pec in data 1.06.2020.

2.Pari negativo apprezzamento va espresso per l'eccezione di violazione del divieto di mutatio libelli.

Nella fattispecie, infatti, non può ritenersi configurata una mutatio libelli in quanto il ricorrente ha chiesto -in questa sede e prima ancora in via amministrativa- l'applicazione della disciplina posta dall'art. 54 comma 1, d.p.r. 1092/73, ciò che è mutato è l'interpretazione giurisprudenziale della norma, aspetto questo che ha rilevanza solo in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Va ancora rilevato che ancorché non risulti speci-

fica domanda del pensionato in ordine alla esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale la giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che può incidere sul trattamento di quiescenza (Corte dei conti, II, n. 18/2021, Sezione 1^ d'appello, 386/2018 e n. 311/2018; Sezione 3^ d'appello, sentenze n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

Si aggiunga che “l'originaria domanda proposta dal ricorrente - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 - risulta espressione di un petitum sostanziale in-controvertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione; non può conseguentemente revocarsi in dubbio

che la statuizione resa in conformità al principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione”
(Sezione II App. sentenza n. 306/2021).

3. Nel merito il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

Giova richiamare l’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, secondo cui “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”.

In ordine all’interpretazione della norma, è oramai consolidato l’indirizzo (Sez. I App. sentenza n. 45/2022, da ultimo, Sez. I App., sent. nn. 179 e 203 del 2023; Sez. II App., sent. n. 126/2023; Sez.

III App., sent. n. 8/2023), indirettamente avvalorato anche da una recente decisione del giudice delle leggi (C. Cost. n. 33/2023), secondo cui:

a) il beneficio di cui all'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza al 31.12.2021;

b) la decorrenza economica dell'aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l'anno 2022, ossia l'1.1.2022.

Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi che il beneficio di cui all'art. 1, comma 101, L. n. 234/2021 deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza al 31/12/2021, e che la decorrenza economica dell'aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l'anno 2022, ossia l'1/1/2022.

Il ricorso deve trovare parziale accoglimento, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31/12/1995, esclusivamente sui ratei a decorrere dall'1/1/2022.

Sugli arretrati spettanti per effetto del parziale accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

4. In ragione del parziale accoglimento del ricorso e della complessità della questione, ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del C.G.C., per disporre l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei

termini di cui in motivazione. Rigetta nel resto.

Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

21/10/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA